

STATUTO

**HOMING FIRST IMPRESA
SOCIALE ETS S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMOLA BO VIA IX FEBBRAIO 6

Numero REA: BO - 543856

Codice fiscale: 03752051205

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2019 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Allegato 0/al
N. 66468/42306
di Rep.

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
ART. 1) DENOMINAZIONE
1.1. È costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463 e ss. cod. civ., del d.lgs. 112/2017 e del d.lgs. 117/2017 una società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione: "HOMING FIRST IMPRESA SOCIALE ETS s.r.l.".
1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso delle locuzioni "impresa sociale" e "ets".
ART. 2) SEDE
2.1. La società impresa sociale ha sede in Imola (BO), all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.
2.2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.
2.3. Potranno essere istituite o soppresse, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.
ART. 3) DURATA
3.1. La durata della società impresa sociale ets è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquant).
ART. 4) OGGETTO SOCIALE
4.1. La società non ha scopo di lucro ed esercita attività di produzione e/o scambio di beni e servizi per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. 112/2017.
4.2. I settori in cui la società opererà per il perseguimento delle proprie attività, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. a) e q) del d.lgs. 112/2017, sono:
- fornire "alloggio sociale", agevolando il reperimento di unità immobiliari adibite ad uso residenziale nella regione Emilia-Romagna, a individui o a nuclei familiari non in grado di fornire le garanzie attese dal mercato, tramite:
* la ricerca di unità immobiliari adibite ad uso residenziale corrispondenti ai bisogni reali di individui o di nuclei familiari e alle loro disponibilità di reddito. Ciò avviene attraverso il reperimento di appartamenti sul mercato con un canone agevolato da sublocare, a loro volta, a individui o a nuclei familiari in stato di fragilità e disagio abitativo, a canone calmierato;
* la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad uso residenziale per renderle idonee alla locazione da destinarsi al soddisfacimento dei bisogni reali di individui o di nuclei familiari e alle loro disponibilità di reddito;

- svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e s.m.i., servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e s.m.i..

4.3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, in via non esclusiva o prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituenti aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.

4.4. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 2 del d.lgs 112/2017.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

E PARTECIPAZIONE SOCIALE

ART. 5) CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 80.000 (ottantamila).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

5.3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter cod. civ., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.4. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere inviata dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante lettera raccomandata con a.r. o posta elettronica certificata (P.E.C.); detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino

no, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.

5.5. È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

ART. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

6.3. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

ART. 7) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1. Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione, così come previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 112/2017.

ART. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

8.1. I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società ai sensi dell'art. 2470 cod. civ..

8.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

8.3. Ai fini del presente articolo, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante biglietto raccomandato inviato agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal registro delle imprese, e a ciascun amministratore presso la sede sociale. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sem-

pre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.

8.4. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

8.5. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

8.6. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

8.7. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelationari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.

8.8. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

8.9. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

8.10. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

8.11. Fermo il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre altresì, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, che l'acquirente sia gradito con decisione unanime dei soci, da adottarsi entro trenta giorni dalla data in cui la comunicazione di cessione è pervenuta agli amministratori presso la sede sociale.

8.12. In caso di rifiuto del gradimento da parte della decisione dei soci, quest'ultima dovrà indicare, uno o più soggetti diversi che siano disposti ad acquistare la partecipazione in oggetto alle medesime condizioni economiche stabilite dal socio intenzionato ad alienare o, in alternativa, al valore che sarà attribuito dall'arbitratore nominato ai sensi del presente articolo a spese della società.

8.13. In mancanza dell'indicazione di cui al precedente capoverso, oppure in mancanza di decisione dei soci nel termine previsto dal presente articolo, il gradimento alla cessione si intende concesso.

ART. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

9.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

9.2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti

ti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

ART. 10) RECESSO DEL SOCIO

10.1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

10.2. Il diritto di recesso spetta, altresì a qualsiasi socio che manifesti la sua volontà di recedere dalla società, con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

10.3. Salvo quanto sopra previsto per l'esercizio del recesso *ad nutum*, nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

10.4. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

10.5. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge e comunque non può essere superiore alla porzione del capitale effettivamente versato dal socio receduto ed eventualmente aumentato o rivalutato nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 112/2017.

10.6. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ART. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1. Il socio può essere escluso dalla società, nel rispetto del principio di non discriminazione:

- a) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;
- b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- c) nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;
- d) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) qualora scompaia ex art. 48 cod. civ. o sia dichiarato assente ex artt. 49 e ss. cod. civ.;

f) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.

11.2. L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.

11.4. In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ART. 12) DECISIONI DEI SOCI

12.1. I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.

12.2. Ogni socio, regolarmente iscritto nel registro delle imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., le decisioni dei soci possono essere adottate non soltanto attraverso deliberazione assembleare, ma anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.4. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

13.2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita

quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

13.2. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

13.3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

13.4. All'assemblea partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante degli utenti destinatari dell'attività di cui al successivo art. 27.2..

13.5. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

13.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli amministratori ed in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti.

13.7. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

13.8. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, l'Organo di Controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

ART. 14) REQUISITI DI ONORABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

14.1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; assenza di procedimenti e carichi pendenti; accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale; mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

ART. 15) AMMINISTRAZIONE

15.1. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da una pluralità di amministratori da due a nove membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

15.2. In caso di pluralità di amministratori, gli stessi costituiscono un consiglio di amministrazione.

15.3. La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci.

15.4. Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.

15.5. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'interdittato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.6. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

15.7. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

15.8. Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, diverso dal Presidente e dal Vicepresidente, svolge, su designazione dell'Assemblea dei soci, la funzione di rappresentante degli utenti destinatari dell'attività, nei modi di cui al successivo art. 27.2..

ART. 16) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso è composto da un numero di membri determinato nell'atto di nomina, fra i quali è eletto il presidente ed eventualmente il vice presidente, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

16.2. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..

16.3. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l'Organo di Controllo o il revisore.

16.4. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione per posta elettronica o lettera raccomandata a.r. o lettera raccomandata a mano, inviata a tutti i consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

16.5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

16.6. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

16.7. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dai presenti patti sociali.

16.8. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

16.9. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.

ART. 17) DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI

17.1. Ferma la competenza dell'assemblea dei soci, sono attribuite alla competenza degli amministratori:

a) la facoltà di aumentare il capitale mediante nuovi conferimenti in denaro, in modo scindibile o inscindibile, o mediante passaggio di riserve a capitale, in unica soluzione e fino all'importo massimo del quintuplo del capitale sociale sottoscritto;

b) la facoltà di ridurre il capitale sociale per perdite di oltre un terzo quando questo non si riduca al di sotto del minimo legale;

c) la facoltà di deliberare in ordine alla fusione e alla scissione della società nei soli casi previsti dalla legge.

ART. 18) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

18.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2. Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, purché esso sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE

19.1. La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale spetta all'Amministratore U-

nico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato.

19.2. L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO

20.1. Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 112/2017 e dall'art. 2477, comma 2, cod. civ., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

20.2. Il sindaco dura in carica tre esercizi, è rieleggibile, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine del sindaco ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

20.3. Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio sociale. Il sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. ed esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

20.4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

20.5. Si applica altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478 n. 4 cod. civ..

20.6. Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio, purché esso sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 21) CONTROLLO DEI SOCI

21.1. I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

21.2. Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti all'albo degli avvocati o dei ragionieri e dottori commercialisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si av-

valgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta salvo i casi di forza maggiore.

21.3. La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

21.4. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al collegio sindacale o al revisore - se nominati.

20.5. I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale od all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto. I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati.

21.6. Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni un membro del collegio sindacale ovvero un professionista di propria fiducia.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

ART. 22) BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

22.1. Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio della società a norma di legge.

22.3. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio di esercizio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvo gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.4. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 112/2017, l'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, an-

che ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

22.5. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. 112/2017, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

ART. 23) UTILI

23.1. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla gestione degli utili.

23.2. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della società. A tal fine, così come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 112/2017.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 24) LIQUIDAZIONE E SCIoglimento

24.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

24.2. La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

24.3. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART. 25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

25.1. In caso di estinzione della società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 9 d.lgs 117/2017.

ART. 26) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

26.1. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggio-

ranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali.

26.2. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

26.3. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VII

LAVORATORI E UTENTI DESTINATARI DELL'ATTIVITA'

ART. 27) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

27.1. Per garantire il coinvolgimento dei lavoratori nell'attività sociale, gli stessi provvederanno ad individuare tra loro un soggetto autorizzato a partecipare sia all'Assemblea dei soci sia alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

27.2. Il coinvolgimento degli utenti destinatari delle attività è garantito dalla presenza di un loro rappresentante, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che partecipa all'Assemblea dei soci, senza diritto di voto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

28.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e ss. del d.m. 180/2010.

28.2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.

28.3. La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti potranno, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare diritto di recesso.

ART. 29) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

29.1. Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando

do il recapito di ciascun socio risultante dal registro delle imprese.

26.2. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 30) RINVIO

27.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 112/2017 (Riforma impresa sociale), e il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).